REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/69 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 782/68 per quanto riguarda il condizionamento dello zucchero acquistato dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1266/69 (4), prevede disposizioni riguardanti l'eventuale consegna in sacchi dello zucchero acquistato dagli organismi d'intervento e le spese ivi afferenti ; che è opportuno precisare tali disposizioni, tenuto conto delle esigenze di magazzinaggio e di quelle per l'ulteriore utilizzazione dello zucchero in causa e al fine di armonizzare le misure d'intervento nella Comunità ; che è opportuno fissare le spese sostenute dall'organismo d'intervento in maniera forfettaria che comprendano in particolare le spese di insaccamento e le spese supplementari di caricamento ; che è indicato che il contratto di acquisto concluso tra l'organismo d'intervento e il venditore dello zucchero faccia menzione delle disposizioni suddette ;

considerando che il riferimento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 782/68 non è più esatto ; che necessita pertanto sopprimerlo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 782/68 è completato dal seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis. Il contratto di acquisto indica il modo di condizionamento dello zucchero acquistato ovvero la facoltà dell'organismo d'intervento di esigere ulteriormente un modo di condizionamento particolare. »

Articolo 2

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 782/68 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 6*

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, all'atto del ritiro lo zucchero acquistato è caricato alla rinfusa dal venditore su di un mezzo di trasporto a scelta dell'organismo d'intervento.

2. L'organismo d'intervento può esigere che lo zucchero acquistato sia caricato in uno o più dei seguenti modi di condizionamento :

a) per i sacchi di contenuto di 100 chilogrammi di peso netto : sacchi di juta nuovi di peso minimo di 700 grammi ;

b) per i sacchi di contenuto di 50 chilogrammi di peso netto :

aa) sacchi di juta nuovi di peso minimo di 450 grammi con un rivestimento interno in polietilene di almeno 0,04 mm di spessore ;

bb) sacchi formati da 4 sacchi carta «Kraft» di peso di almeno 70 grammi per m^2 per ogni sacco con un rivestimento intermedio in polietilene di almeno 0,04 mm di spessore ;

cc) sacchi formati da 5 sacchi carta «Kraft»

— di peso di almeno 65 grammi per m^2 per ogni sacco e

— di peso totale di almeno 335 grammi per m^2 per l'insieme dei 5 sacchi.

3. Nel caso in cui l'organismo d'intervento esiga un modo di condizionamento previsto al paragrafo 2, tale organismo assume le spese afferenti a tale modo di condizionamento. Queste ultime, per 100 chilogrammi, sono fissate forfettariamente a :

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 163 del 4. 7. 1969, pag. 7.

a) 0,60 unità di conto per il modo di condizionamento di cui al paragrafo 2, lettera a) ;

b) 0,80 unità di conto per il modo di condizionamento di cui al paragrafo 2, lettere b) e aa) ;

c) 0,43 unità di conto per il modo di condizionamento di cui al paragrafo 2, lettere b) e bb) ;

d) 0,40 unità di conto per il modo di condizionamento di cui al paragrafo 2, lettere b) e cc) ;

4. L'organismo d'intervento può ammettere che lo zucchero sia consegnato in un condizionamento non previsto. In tal caso esso assume soltanto le spese che avrebbe sopportato qualora il venditore avesse consegnato alla rinfusa.

5. Qualora il modo di condizionamento non sia stato precisato nel contratto, l'organismo d'intervento informa il venditore, in tempo utile e anteriormente al ritiro, del modo di condizionamento richiesto ai sensi del paragrafo 2. In tal caso il venditore può rescindere il contratto per tutta o per parte della quantità in causa.

6. Se non viene stipulato un contratto di magazzinaggio con il venditore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo in un termine massimo di sette settimane a decorrere dal giorno della presentazione dell'offerta. »

Articolo 3

L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 782/68 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Lo zucchero bianco della qualità tipo è lo zucchero della categoria 3. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY